



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.16 Reg. Deliberazioni Data 28.05.2022 N°Prot. <u>9446</u>/2022 N°Reg. Pubbl. <u>171/22</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022.
--	---

L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 11:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	Si			9) SELVA Davide Raimondo	Si		
2) BARBAZZA Deni	Si			10) FALCHI Pier Carlo	Si		
3) MAURI Mauro	Si			11) POMI Adele	Si		
4) ZINETTI Vilma	Si						
5) BOTTA Marco	Si						
6) Zinetti Fabio	Si						
7) DE ALBERTI Marco	Si						
8) PIVANTI Edoardo	Si						
Assegnati n. 11						Presenti n.11 (undici)	
In carica n. 11						Assenti: nessuno	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da altre due componenti riferite ai servizi articolate nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi da 641 a 668 dedicati, nell'alveo dell'imposta unica comunale, alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti- Tari, ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares, contestualmente abrogata dal successivo comma 704 della Legge nr.147/2013.

- La tassa comunale sui rifiuti, disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704 della citata Legge nr.147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

PREMESSO inoltre che La Legge 27-12-2019, nr.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti.

RICHIAMATO Il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti dall'art.30 all'art.45, approvato con delibera nr.5 del 29-04-2014 ed entrato in vigore dal 1° Gennaio 2014. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel predetto Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tari ed alla Legge 27 luglio 2000, nr.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della Legge 147/2013 nella commisurazione della tariffa si deve tenere conto dei criteri del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158;
- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 13-01-2003, nr.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

CONSIDERATO che:

- L'articolo 53, comma 16, Legge 23-12-2000, nr.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, Legge 28-12-2001, nr.448, prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi*

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28-09-1998, nr.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- L'articolo 1, comma 169, Legge nr.296/2006 dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013 IL Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale “;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;*
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013 e s.m.i.

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna e in questa stessa seduta predisposto in ottemperanza all'art.18, comma 3, della Delibera ARERA NR.443/2019/R/Rif.

VISTO che il suddetto Piano evidenzia costi complessivi pari a Euro 88.269,00 con entrata teorica calcolata a sistema di € 88.269,00, così ripartita

UTENZE	COSTI FISSI	%	COSTI VARIABILI	%
UTENZE DOMESTICHE	19.860,72	88%	53.200,00	81%
UTENZE NON DOMESTICHE	2.708,28	12%	12.499,02	19%
ENTRATA TEORICA	E 88.269,00			

DETERMINATE le superfici imponibili sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche come risultanti dalla banca dati dell'ufficio tributi e riportate nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE UTENZE	NUMERO UTENZE	SUPERFICI IMPONIBILI (METRO QUADRATO)
Utenze Domestiche	526	51.298,00 MQ
Utenze Non Domestiche	12	5.120,00 MQ
Totale	538	56.418,00 MQ

EVIDENZIATO che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

FATTO CONSTARE CHE le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa e che si provvederà in tal senso in sede di variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 ed a seguito della formazione della lista di carico per la riscossione della Tari che fornirà le informazioni esatte sul gettito del tributo.

RILEVATO che l'adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022 pari a Euro 88.269,00 teorico 88.269,00.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: nr.11 (undici)

Consiglieri votanti: 8 (otto),

Consiglieri astenuti: 3 (tre: SELVA- FALCHI- POMI)

Voti unanimi favorevoli 8 (otto) espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di prendere atto che il costo presunto complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 da coprire attraverso l'applicazione della tassa rifiuti – TARI- è pari a Euro 88.269,00 così come definiti nel Piano Finanziario precedentemente approvato, suddiviso in costi fissi per euro 33.216,00 e costi variabili per euro 55.053,00.

3) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche nelle misure indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione, (ALLEGATI SUB B e SUB C).

4) Di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° GENNAIO 2022, riservandosi, per quanto di competenza e nei termini di cui in narrativa, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie nell'osservanza delle prescrizioni ARERA.

5) Di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti per l'anno 2022 i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa.

6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del d. lg. 30-12-1992, nr.504, pari al 5%.

7) Di provvedere alla trasmissione del presente deliberato, per la sua pubblicazione sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge nr.214/2011;

INDI

Con separata votazione unanime favorevole, dei consiglieri votanti essendo undici i presenti – otto i votanti e tre gli astenuti (SELVA-FALCHI-POMI), delibera di conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, ultimo comma, Tuel 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Pedace

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 22 GIU. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Lì 22 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/05/2022 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Lì 22 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Data 26.05.2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 26.05.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
- Daniela Gianfreda Maria Rosaria -

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
- Daniela Gianfreda Maria Rosaria -

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
- Daniela Gianfreda Maria Rosaria -

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
- Daniela Gianfreda Maria Rosaria -




UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m ²	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m ²	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/ Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	119	9.659,85	21,8%	81,2	Nord	71,477866					
Famiglie di 2 componenti	326	31.912,82	59,8%	97,9	0,84	0,60	0,330485	26,83	42,89	42,89	69,71
Famiglie di 3 componenti	44	4.096,62	8,1%	93,1	0,98	1,40	0,385566	37,74	100,07	50,03	137,81
Famiglie di 4 componenti	38	4.053,63	7,0%	106,7	1,08	1,80	0,424909	39,56	128,66	42,89	168,22
Famiglie di 5 componenti	15	1.378,71	2,8%	91,9	1,16	2,20	0,456384	48,68	157,25	39,31	205,94
Famiglie di 6 o più componenti	3	196,47	0,6%	65,5	1,24	2,90	0,487858	44,84	207,29	41,46	252,13
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	545	51.298,10	100%	94,1		Media	0,432778		Media		42,85

N. 26 DEL 28/5/2017





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Kd	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE		TARIFFA TOTALE
			Coef	Nord		Euro/m ²	Quiv*Kd	Euro/m ²	QF+OV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	-	max	0,51	Coef	Nord	0,245541	1,139612	1,385152	
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	3.750,00	max	0,80	max	4,20	0,385162	1,777252	2,162413	
3 Stabilimenti balneari	1	-	max	0,63	max	6,55	0,303315	1,410948	1,714263	
4 Esposizioni, autosaloni	1	-	max	0,43	max	5,20	0,207024	0,963243	1,170268	
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	3,55	0,640331	2,965704	3,606035	
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	10,93	0,438121	2,032308	2,470429	
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,481452	2,222243	2,703695	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1	31,00	max	1,13	max	9,30	0,544041	2,523426	3,067467	
9 Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,58	max	4,78	0,279242	1,296987	1,576229	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,11	max	9,12	0,534412	2,474585	3,008997	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	60,00	max	1,52	max	12,45	0,731807	3,378135	4,109942	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	310,00	max	1,04	max	8,50	0,500710	2,306357	2,807067	
13 Carrozzeria, officina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,558484	2,572266	3,130751	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,438121	2,035021	2,473142	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1	571,00	min	1,09	max	8,92	0,524783	2,420318	2,945101	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	150,00	min	4,84	min	39,67	2,330228	10,763904	13,094133	
17 Bar, caffè, pasticceria	3	188,30	min	3,64	min	29,82	1,752486	8,091243	9,843729	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	60,00	max	2,38	max	19,55	1,145856	5,304621	6,450477	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41	1,256590	5,809307	7,065897	
20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	2,917600	13,490832	16,408432	
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,789582	3,649471	4,439052	
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale	12	5.120,30								



 COMUNE DI CLAINO CON OSTENO (Co.mo)

